



X Consiliatura

CNEL - COMUNICATO N. 10 DEL 29 GENNAIO 2020

Roma, 29 gennaio 2020

SICUREZZA LAVORO, TREU: COORDINARE TUTTI GLI ENTI INTERESSATI

Oggi audizione alla Camera su proposta di legge Speranza

“Il sistema della vigilanza, nel suo complesso, non è ancora pervenuto a un livello di efficienza adeguato alla gravità dei problemi che affliggono il mercato del lavoro sotto il profilo della legalità e della sicurezza. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dal legislatore negli ultimi anni, culminati anche nella attivazione del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, il Cnel ritiene utile segnalare che l’adeguamento del quadro normativo e regolamentare fatica a tenere il passo con i mutamenti che caratterizzano i nuovi modelli organizzativi del lavoro, ai quali è spesso correlato un aumento dei rischi per la salute psico-fisica dei lavoratori. La principale criticità dell’azione pubblica di prevenzione e contrasto dei fattori di rischio nei contesti lavorativi è rappresentata, nel nostro Paese, dalla dispersione delle competenze in una pluralità di soggetti e di livelli istituzionali non sempre coordinati fra loro”.

Ad affermarlo è il presidente del CNEL **Tiziano Treu**, oggi in audizione in XI commissione alla Camera sulla proposta di legge Speranza relativa alla vigilanza e alla sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

“Il nostro Paese è ad oggi l’unico Paese Ue a non essersi ancora dotato di una propria Strategia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. La messa a punto di una strategia nazionale implica la necessità di un più adeguato coordinamento tra i diversi livelli istituzionali che incidono sulla regolazione della materia, alla luce del quadro costituzionale vigente. Le difficoltà di far funzionare in maniera coordinata e senza sovrapposizioni di competenze i diversi soggetti che a vario titolo intervengono nella gestione dei profili connessi alla sicurezza sul lavoro, sono evidentemente ben presenti ai proponenti dell’iniziativa legislativa in esame, come si evince dal contenuto degli articoli 2 e 3 in materia di riordino delle competenze di INL e INAIL - ha aggiunto Treu - Al riguardo, il CNEL ritiene condivisibile un intervento normativo ispirato alla necessità di armonizzare le funzioni dei due enti richiamati in un’ottica di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio pubblico. Tuttavia la nuova attività in materia di prevenzione e promozione, affidata all’INAIL non solo su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche su questioni di ordine generale in materia di lavoro, da svolgere presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza, con maggiore riferimento alle questioni di più rilevante impatto sociale nonché alle novità legislative e interpretative, induce il CNEL a segnalare una possibile criticità in sede applicativa, derivante dalla sovrapposizione con attività già assegnate alla competenza di altri enti. Analoga considerazione si ritiene

possa riguardare il passaggio della proposta di legge in esame che amplia considerevolmente il raggio di intervento dei servizi ispettivi INL, affiancando alla vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, una vigilanza a tutto campo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, da svolgersi attraverso lo strumento degli "accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie delle esposizioni al rischio di malattie professionali e travalicando dunque il tradizionale ambito dell'edilizia".

"Occorre - ha concluso Treu - un coordinamento nazionale di tutti gli organismi che si occupano, in forma diretta o indiretta, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo all'indispensabile raccordo fra le attribuzioni di competenza dell'INL e quelle delle ASL. Ricordiamo a tal fine che le linee guida che orientano l'attività delle predette istituzioni sono definite rispettivamente in sede ministeriale, nel primo caso, e regionale nel secondo".